

TAR TOSCANA: proroga dello scorrimento delle graduatorie non valida per gli Enti Ssn

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Con Delibera n. 280/2015 il Direttore generale dell'ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale della Toscana), dato atto che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono da ritenersi vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione – ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, ha ritenuto decadute le graduatorie di alcune pregresse procedure concorsuali indette da aziende sanitarie locali.

La suddetta delibera veniva impugnata avanti il Tar della Toscana da numerose persone, tutte collocate in graduatoria come idonei non vincitori in posizione utile nelle graduatorie dichiarate decadute.

A sostegno della richiesta di annullamento della citata delibera n. 280/2015 i predetti hanno richiamato la sentenza n. 14/2011 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato laddove viene affermato: "sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico".

Il Tar, con sentenza n. 189 del 25 gennaio 2017, ha respinto il ricorso, rilevando che l'affermazione del Consiglio di Stato è resa nel presupposto della perdurante validità della graduatoria concorsuale considerata. In altri termini è possibile assegnare la preminenza allo scorrimento in luogo di un nuovo concorso in quanto vi sia una graduatoria ancora in corso di validità.

E' vero che il legislatore, spiega il Consiglio di Stato, ha più volte prorogato la scadenza del termine triennale di validità delle graduatorie (ad esempio con DI 2013 prorogando il termine sino al 31 dicembre 2016 e da ultimo con la legge 232/2016 fino al 2017), ma tali proroghe sono riferite alle graduatorie di amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Ad avviso del Tar gli enti del Servizio sanitario sono assoggettati sì al risparmio di spesa e quindi a puntuali vincoli assunzionali intesi in termini numerici, ma non possono essere annoverati tra le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni assunzionali, con la conseguenza che non è applicabile nei loro confronti il regime di proroga delle graduatorie invocato dai concorrenti.

In altri termini le graduatorie dei concorsi pubblici degli enti del servizio sanitario, ad avviso del Tar Toscana, hanno una validità triennale (art. 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001) e, per tali graduatorie, non sono applicabili le proroghe succedutesi nel tempo, valide solo per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni e tra le quali non possono essere i predetti enti del servizio sanitario.

Sentenza Tar Toscana del 25 gennaio 2017, n.189